

## IVA

---

### ***L'autovettura in uso all'amministratore – IV° parte***

di Luca Caramaschi

**Concludiamo** questa lunga disamina riguardante **l'autovettura** concessa in uso all'amministratore esaminando, sotto i diversi profili Iva e Redditi, la fattispecie riguardante l'autovettura concessa in **uso promiscuo all'amministratore titolare di propria partita Iva** che, in quanto tale, fattura alla società le prestazioni rese: è il caso, ad esempio, del **dottore commercialista** che riveste la carica di amministratore di società.

Il trattamento in capo all'azienda concedente, tanto dell'imposta detratta in relazione al costo di acquisto e di gestione dell'**autovettura** quanto della determinazione dei riaddebiti, pare legittimo che debba seguire le considerazioni proposte con riferimento all'**amministratore-collaboratore**: il fatto che l'amministratore produca reddito di lavoro autonomo in quanto **titolare di partita Iva** – posto che, comunque, non sembrano essere applicabili le disposizioni di favore stabilite per il personale dipendente – non comporterebbe **conseguenze** circa il trattamento in capo alla società stessa delle spese relative al veicolo.

Pertanto, potrebbe essere affermata la completa **detrattabilità dell'imposta** in capo alla società a fronte di un riaddebito che comunque, per quanto in precedenza affermato, dovrebbe avvenire sulla base del **valore normale** determinato secondo le **regole ordinarie previste dall'articolo 14, comma 3, D.P.R. 633/1972**.

D'altro canto, indipendentemente dalle considerazioni svolte in capo alla società (tanto in termini di importo da assoggettare a fatturazione, quanto in ordine alla possibilità di detrarre l'imposta pagata sul costo di acquisto del veicolo e delle spese di esercizio di questo), la fattura, emessa dall'impresa a titolo di **riaddebito per l'uso privato** del veicolo nei confronti dell'**amministratore-professionista**, non può in alcun caso consentire a quest'ultimo il **diritto alla detrazione** dell'Iva addebitata: tale addebito, infatti, è per definizione un **acquisto "non inerente"** atteso che va a remunerare l'impiego privato del veicolo (è un problema questo che non si è posto nelle precedenti ipotesi, in quanto, sia l'amministratore dipendente, che l'amministratore collaboratore, sono soggetti non titolari di partita Iva e, quindi, per essi l'Iva addebitata rappresenta sempre e comunque un **onere non recuperabile**).

Allo stesso modo, in considerazione del fatto che il **riaddebito** risulta effettuato in ragione dell'**utilizzo personale da parte dell'amministratore**, il costo indicato nella fattura non può essere oggetto di deduzione dal reddito professionale di questo.

Al riguardo si pone un ulteriore interrogativo: come si configura tale veicolo in relazione alla **limitazione contenuta nell'articolo 164, lett. b), Tuir**? Si deve infatti ricordare che il

professionista, a differenza dell'imprenditore, ha la possibilità di dedurre le spese in relazione ad **un solo veicolo** nell'ambito dell'esercizio della propria attività. Nessuna preclusione deve invece leggersi per un veicolo che il **professionista** concede in uso a un proprio dipendente oppure ancora per un **autocarro** (se ammissibile nell'inquadramento complessivo della sua attività come precisato dalla [risoluzione AdE 244/E/2002](#)).

La soluzione al problema va ricercata sulla base delle seguenti considerazioni: il soggetto in questione sta utilizzando un'**autovettura** tanto per l'attività personale quanto per quella professionale (in quanto per esso **l'attività di amministrazione è attratta al reddito professionale**).

Tale fatto varrebbe, quindi, ad escludere la possibilità di considerare relativa all'attività – e quindi di dedurne i costi connessi – un'ulteriore **autovettura** che fosse a lui intestata. Non pare invece che vi sia alcuna preclusione alla possibilità di dedurre costi (e detrarre l'Iva addebitata) per spese sostenute in proprio direttamente dal **professionista** in relazione **al veicolo concesso in uso promiscuo**. Tali costi, essendo riferiti ad un impiego promiscuo della vettura sia per uso personale che professionale, sarebbero necessariamente soggetti alle **ordinarie limitazioni** previste per le vetture del professionista: deduzione dei costi nella misura del 20% e detrazione dell'Iva nel limite del 40%.

Seminario di specializzazione

## LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)